

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1328

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALDELLI, ICARDI, SARTORI, MERIGGI,
DIONISI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA,
FAGNI, GIOLLO, GRASSANI, LIBERTINI, LOPEZ, MANNA,
MARCHETTI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO e VINCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1993

Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa proposta con il presente disegno di legge è intesa a consentire un'ampia gamma di interventi, tali da sostenere l'economia delle aree montane, arrestandone i processi di degrado e di spopolamento, e da tutelare le specifiche caratteristiche ambientali e tradizioni culturali. A differenza di altri disegni di legge proposti nella corrente legislatura (ed in particolare di quello predisposto dal governo Amato, atto Senato n. 1169) il presente disegno di legge evita peraltro di addentrarsi in una casistica, che non potrebbe comunque essere esaustiva, e che da un lato costituisce un vincolo all'autonomia regionale, dall'altro determina una serie di duplicazioni nei confronti di interventi già previsti da altre leggi dello Stato. È nostra opinione che i territori montani non debbano essere fatti oggetto di semplici norme di favore, intese a «premiare» chi vi abita, ma di organici interventi promozionali. Al tempo stesso, crediamo che solo le regioni possano avere una conoscenza adeguata di una realtà così complessa e variegata, qual'è quella della montagna, ed individuare di conseguenza gli interventi più idonei. Il nostro disegno di legge si limita di conseguenza ad individuare (articolo 3) una serie di finalità ritenute meritevoli di essere perseguite, rimettendo alla programmazione regionale la più esatta individuazione dei progetti finalizzati che dovranno essere finanziati. In ogni caso, si vuole che il finanziamento abbia luogo sulla base di una legge regionale, e non empiricamente, col ben noto sistema degli interventi «a pioggia» e «caso per caso».

Le regioni potranno altresì scegliere se finanziare opere proprie, o degli enti locali, oppure opere compiute da imprese o altri soggetti privati, sulla base di apposite

convenzioni, oppure ancora se concedere incentivi, nelle varie forme già sperimentate dalla legislazione statale e regionale, ad imprese ed altri soggetti privati per le attività che esse desiderassero intraprendere.

Norme particolari affrontano alcuni problemi specifici della realtà montana.

L'articolo 4 riguarda le organizzazioni montane tradizionali, proprietarie di beni agro-silvo-pastorali, già in parte disciplinate da leggi speciali. Viene conferita alle regioni una particolare autonomia normativa nel rispetto di principi, tra i quali spiccano la richiesta del carattere democratico dei loro organi di autogoverno e la delimitazione dei casi in cui è possibile una diversa destinazione del patrimonio comune, salvo reintegro della originaria consistenza della parte di esso destinata alle attività tradizionali.

L'articolo 5 prevede norme particolari per la conservazione della integrità delle aziende agricole, mediante il diritto dei coeredi che intendano proseguire l'attività diretto-coltivatrice ad ottenere l'assegnazione dei fondi alla loro quota ereditaria, oppure ad acquisirli a condizioni di favore. Nel delineare questa disciplina, si è avuto cura di non danneggiare gli eredi minori di età, prevedendo che essi possano assumere i relativi impegni al raggiungimento della maggiore età; si è anche riconosciuto il valore del lavoro casalingo, considerando (comma 2) come prestato a vantaggio dell'azienda agricola il lavoro prestato a vantaggio del nucleo familiare coltivatore.

L'articolo 6 prevede che, nei territori montani, gli uffici degli enti locali siano di regola delegati a svolgere le funzioni proprie di uffici statali non presenti *in loco*. L'articolo 7 concerne la tutela del patrimonio forestale. L'articolo 8 prevede infine la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibilità di deroghe, a vantaggio delle località montane, alle «famigerate» norme sulla consistenza numerica minima degli istituti scolastici e delle singole classi, che, se applicate indiscriminatamente, portereb-

bero alla soppressione di numerose classi e scuole con disagi, per gli interessati, infinitamente maggiori di quelli che normalmente conseguono ad analoghi provvedimenti adottati in territori diversi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La Repubblica assicura la salvaguardia e promuove la valorizzazione delle aree montane, ne tutela l'ambiente e le peculiari tradizioni culturali, opera per il potenziamento e la modernizzazione delle loro strutture produttive.

2. Ai fini della presente legge, si considerano aree montane quelle già classificate come tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché i territori compresi nei parchi nazionali montani di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

(Interventi a favore della montagna)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge sono stanziati 120.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995, nonché, a partire dal 1996, una somma da determinarsi anno per anno, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dallo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1994 e 1995, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a) per 5 decimi in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per 2 decimi in proporzione alla superficie, rilevata dall'ISTAT;

c) per 3 decimi in funzione del tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, del tasso di disoccupazione, e in funzione inversa del reddito *pro capite*, rilevati dall'ISTAT, secondo criteri di ponderazione determinati dal medesimo CIPE.

4. Le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse ad esse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 per finanziare progetti finalizzati conformi alle disposizioni della presente legge. A tale scopo le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano proprie leggi di programmazione per la valorizzazione e la tutela delle aree montane.

Art. 3.

(Progetti finalizzati)

1. I progetti finalizzati ammessi a godere dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 4, possono avere per oggetto:

a) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, interventi conformi alle previsioni di apposite leggi regionali e provinciali;

b) nelle regioni ad autonomia ordinaria:

1) la tutela dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione

idraulica e forestale, l'acquisto di territori boschivi e gli interventi di forestazione;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale, mediante la conservazione del patrimonio monumentale, dei centri storici e dei beni culturali di ogni tipo; il ripristino e la sistemazione, sulla base di inventari redatti dalla regione o provincia autonoma, di edifici che comunque rappresentano il patrimonio culturale, etnico e costruttivo locale;

3) la realizzazione di opere pubbliche atte ad agevolare le comunicazioni, nel rispetto dell'ambiente, la depurazione delle acque e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

4) la realizzazione di strutture di assistenza agli anziani;

5) il potenziamento e la diffusione delle telecomunicazioni, anche con la concessione di agevolazioni per l'installazione di nuove utenze;

6) il sostegno ad iniziative economiche, con particolare riguardo a quelle intraprese da giovani, singoli o associati, che siano ritenute idonee a contrastare il processo di spopolamento delle aree montane;

7) iniziative rivolte alla formazione professionale, con specifico riferimento alle attività produttive tradizionali, proprie delle aree montane, ed all'artigianato artistico;

8) iniziative rivolte alla tutela e alla commercializzazione dei prodotti tipici dei territori montani.

2. I progetti finalizzati possono riguardare la realizzazione di opere da parte delle regioni, delle province autonome, delle province, dei comuni, delle comunità montane o di consorzi dei predetti enti; la realizzazione di opere da parte di imprese o di altri soggetti privati, sulla base di convenzioni tra gli stessi e la regione o provincia autonoma interessata; la concessione di incentivi a imprese e altri soggetti privati. La regione o provincia autonoma determina, con propria legge, i caratteri dei progetti e le modalità dei finanziamenti.

3. I progetti di cui al comma 1 devono essere coerenti con i piani pluriennali di

sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e con gli altri piani settoriali approvati in base alla legislazione statale, regionale o provinciale nonché alle delibere del CIPE. Le relative opere devono essere realizzate nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

(Organizzazioni montane tradizionali)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con legge, al riordino delle organizzazioni montane tradizionali, proprietarie di beni agro-silvo-pastorali, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, nel rispetto dei seguenti principi:

a) conferimento alle organizzazioni predette della personalità giuridica di diritto privato, con modalità e sulla base di requisiti determinati dalle Regioni e province autonome;

b) delimitazione dei casi in cui può essere autorizzata la destinazione di singoli beni comuni ad attività diverse da quelle tradizionali, salvo reintegro della originaria consistenza del patrimonio ad esse destinato;

c) determinazione, fatta salva l'autonomia statutaria delle organizzazioni, di principi fondamentali inerenti al carattere democratico dei loro organi di autogoverno, ai rapporti di esse con gli enti locali e con le Regioni e le province autonome, alle eventuali forme sostitutive di gestione in caso di impossibilità di funzionamento degli organi propri;

d) previsione di forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati.

Art. 5.

*(Conservazione dell'integrità
dell'azienda agricola)*

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici siti nei territori montani, che li avesse coltivati direttamente, l'integrità dell'azienda agricola viene tutelata riconoscendo il diritto all'acquisizione del fondo a quelli, tra gli eredi, che assicurino la continuità dell'azienda coltivandola direttamente, ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla coltivazione del fondo con lavoro proprio e dei familiari, purchè la capacità lavorativa del nucleo familiare stesso sia pari almeno ad un terzo di quella complessivamente necessaria alla conduzione del fondo. Il lavoro casalingo svolto a vantaggio del nucleo familiare è considerato come lavoro svolto a vantaggio dell'azienda agricola.

3. Il diritto all'acquisizione del fondo è riconosciuto a vantaggio di coloro che:

a) non abbiano, nel triennio precedente, alienato altri fondi rustici, se non a scopo di ricomposizione fondiaria o perchè le loro particolari caratteristiche ne rendevano impossibile la coltivazione diretta;

b) non siano già proprietari di altri fondi, la cui superficie sommata a quella del fondo in questione superi di oltre tre volte la superficie che può essere coltivata con il lavoro loro e del rispettivo nucleo familiare;

c) si impegnino, con dichiarazione trasmessa agli altri soggetti interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dall'apertura della successione, a coltivare il fondo per un periodo non inferiore a nove anni.

4. Gli eredi che al momento dell'apertura della successione non hanno raggiunto la maggiore età possono avvalersi della facoltà di cui al comma 3, lettera c), entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età. La soggezione del fondo al regime giuridico di cui al presente comma, con indicazione del predetto termine, rimane

annotata, a cura del tribunale dei minorenni, nei registri immobiliari del luogo dove si trova l'immobile.

5. Qualora uno o più degli eredi si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 3, lettera c), le quote ereditarie devono essere formate, per quanto possibile, in modo da assicurare l'inclusione dei fondi in questione nella quota ad essi spettante. Qualora ciò non sia possibile, essi possono conseguire l'acquisto dei fondi stessi versando un corrispettivo pari al valore agricolo medio del fondo, determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

6. Qualora, entro cinque anni dall'avvenuto acquisto del fondo ai sensi del comma 5, ne venga modificata la destinazione urbanistica, gli altri coeredi possono chiedere un indennizzo pari alla differenza tra il valore di mercato conseguente alla modifica della destinazione dell'area e il valore calcolato ai sensi del predetto comma, rivalutato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'ISTAT.

7. Qualora il soggetto che ha acquisito il fondo avvalendosi della facoltà di cui al comma 3, lettera c), non rispetti l'impegno assunto ai sensi della predetta disposizione, i coeredi possono chiedere al pretore di disporre la revisione della divisione della comunione ereditaria o, rispettivamente, il trasferimento del fondo a loro favore, previa restituzione del corrispettivo percepito, rivalutato secondo l'indice di cui al comma 6.

Art. 6.

(Sportelli polifunzionali)

1. Nei territori montani, gli enti locali sono, di norma, delegati a svolgere funzioni proprie delle amministrazioni dello Stato che non abbiano propri uffici nelle medesime località. Le modalità di tale delega sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

(Sfruttamento del patrimonio forestale)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano lo sfruttamento economico del patrimonio forestale esistente, garantendone la conservazione e, ove necessario, il recupero; possono concedere, a tali fini, finanziamenti a progetti finalizzati ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8.

(Diritto allo studio)

1. I provveditori agli studi, sentite le regioni e le province autonome, dispongono deroghe alle norme di legge e alle disposizioni amministrative di carattere generale relative alla localizzazione degli istituti di istruzione e al numero minimo di studenti di ciascuna classe, al fine di assicurare la possibilità di frequentare i corsi agli studenti residenti nei territori montani.

2. Qualora, per gravi motivi, non appaia comunque possibile che i corsi si svolgano nelle rispettive località di residenza, la regione o provincia autonoma, di intesa con i comuni interessati, assicura il trasporto degli alunni dalla rispettiva residenza alla scuola, e viceversa.